

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DI SOLVIBILITA' CORRETTA INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N.10 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225 CHE MODIFICA IL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N.185 CONTENENTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE ED IMPRESE E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE CONVERTITO CON LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2.

RELAZIONE

Il Regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 che modifica il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 ("decreto anticrisi").

Il decreto anticrisi, all'articolo 15, commi 15 bis e 15 ter, introduce un regime facoltativo, di natura eccezionale e transitoria, per la valutazione ai fini delle verifiche di solvibilità corretta dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa. Tale regime, introdotto in ragione della situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari registrata negli ultimi mesi del 2010, consente alle imprese di assicurazione di tenere conto ai fini delle verifiche di solvibilità corretta dell'eventuale maggiore valore contabilizzato nel bilancio d'esercizio individuale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana che detiene i titoli, in luogo del valore di iscrizione nel bilancio consolidato nella categoria "attività finanziarie disponibili per la vendita", il quale risente delle fluttuazioni dei mercati finanziari. L'introduzione del regime facoltativo mira quindi, in coerenza con analoghe iniziative già adottate a livello internazionale e nazionale, a limitare l'effetto sistemico della crisi finanziaria, inserendo elementi di natura anti-ciclica nel sistema.

Il Regolamento fornisce indicazioni circa modalità, condizioni e limiti per l'esercizio della facoltà, nel rispetto delle finalità disposte dall'articolo 15, comma 15 ter, del decreto anticrisi, concernente la permanenza di risorse finanziarie nell'ambito del gruppo corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'esercizio della facoltà stessa e di coerenza con altri benefici che incidono sulle verifiche di solvibilità corretta.

In particolare, le indicazioni del Regolamento mirano a salvaguardare il patrimonio di vigilanza a livello consolidato, introducendo dei presidi volti ad evitare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto siano influenzati in modo eccessivo dagli effetti positivi derivanti dall'applicazione del regime straordinario previsto dal decreto anticrisi. Per conseguire tale obiettivo, il Regolamento introduce le seguenti misure:

- ✓ una limitazione quantitativa pari al 20% degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti in relazione imprese del settore assicurativo incluse nelle verifiche di solvibilità corretta. A tale limite concorrono anche gli importi delle differenze di valutazione relative al portafoglio non durevole rivenienti dall'applicazione dell'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009;
- ✓ la verifica delle differenze di valutazione della società di revisione incaricata della revisione del bilancio consolidato;
- ✓ il monitoraggio della differenza di valutazione da parte dell'impresa che esercita la facoltà;

- ✓ la formalizzazione dell'esercizio della facoltà attraverso una delibera dell'organo amministrativo dell'impresa che esercita la facoltà stessa;
- ✓ il coinvolgimento dell'organo amministrativo delle imprese di assicurazione italiane che detengono i titoli oggetto di facoltà che, nel deliberare circa la distribuzione dei dividendi, assicura che permangano all'interno dell'impresa risorse almeno pari all'ammontare utilizzato quale elemento costitutivo della solvibilità corretta attribuito all'impresa stessa;
- ✓ l'obbligo da parte delle imprese che si avvalgono della facoltà di fornire una adeguata informativa pubblica sui suoi effetti.

* * *

Il Regolamento si compone di tre Titoli.

Il **Titolo I** detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

In particolare, l'articolo 2 specifica che con il termine "verifiche di solvibilità corretta" si intende sia il calcolo di solvibilità corretta di cui all'articolo 217 del Codice delle Assicurazioni Private sia la verifica di solvibilità corretta di cui all'articolo 218 del Codice delle Assicurazioni Private. Inoltre, l'articolo 3 individua tra i destinatari delle disposizioni anche le sedi secondarie nella Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo di cui all'articolo 210, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private: tale inclusione è stata applicata in via analogica per garantire parità di trattamento a tali imprese che sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 218 al pari delle imprese di cui all'articolo 210, comma 2, queste ultime menzionate esplicitamente nel decreto anticrisi.

Il **Titolo II** detta le disposizioni specifiche da applicare alle verifiche di solvibilità corretta.

L'articolo 4 disciplina gli aspetti di carattere generale delineando i confini di applicabilità della misura e richiamando le disposizioni del decreto anticrisi. In particolare, il comma 1 prevede che la facoltà sia applicabile a titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana che li detiene e classificati tra le attività disponibili per la vendita nel bilancio consolidato utilizzato per le verifiche di solvibilità corretta. Inoltre, il comma 3 prevede che l'organo amministrativo dell'impresa che attua le verifiche di solvibilità corretta formalizzi l'esercizio della facoltà tramite una delibera.

L'articolo 5 individua le modalità, le condizioni ed i limiti di esercizio della facoltà. In particolare, il comma 1 prevede che l'opzione sia esercitata per i titoli che presentano una differenza positiva di valutazione tra il valore di iscrizione nel bilancio individuale e quello di iscrizione nel bilancio consolidato all'esercizio 2010. Il comma 2 prevede che il calcolo della differenza di valutazione sia effettuato al netto della parte attribuibile agli assicurati ed imputata alle passività assicurative e che sia limitato alle perdite relative all'esercizio 2010 derivanti dalla valutazione dei titoli in questione e rilevate nel patrimonio netto consolidato. Il comma 3 prevede le modalità di intervento della società di revisione. Il comma 4 stabilisce che l'ammissibilità della differenza di valutazione ai fini del margine di solvibilità corretto sia soggetta ad un limite quantitativo del 20% cui concorrono anche gli importi delle differenze di valutazione relative al portafoglio non durevole di cui all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009. Il comma 5 prevede le modalità di inclusione nei correnti modelli 1 e 2 – allegati al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 - degli importi ammissibili negli elementi costitutivi del margine corretta. Il comma 6 disciplina gli obblighi di informativa pubblica connessi all'esercizio della facoltà da parte

dell'impresa che effettua le verifiche di solvibilità corretta. I commi da 7 a 10 disciplinano l'informativa che l'impresa che esercita la facoltà rende alle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che detengono i titoli oggetto di facoltà ed i conseguenti adempimenti delle imprese stesse cui è condizionata l'ammissibilità degli importi negli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto.

L'articolo 6 disciplina l'informativa di vigilanza che deve essere inviata all'ISVAP in relazione all'esercizio della facoltà.

Il **Titolo III** contiene le disposizioni sulla pubblicazione (articolo 7) e sull'entrata in vigore (articolo 8).